CAMERA DEI DEPUTATI N. 6485

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUFFINO, SPINI, FOLENA, ABATERUSSO, ALVETI, ATTILI, BARTOLICH, BASSO, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIRICOTTI, BOVA, BRUNALE, CAMOIRANO, CARBONI, CARLI, CARUANO, CENNAMO, CHIAMPARINO, CHIAVACCI, CHIUSOLI, CORDONI, DEDONI, DI BISCEGLIE, DI FONZO, DUCA, GASPERONI, GIACCO, GIANNOTTI, LUCÀ, LUCIDI, MAURO, MIGLIAVACCA, NOVELLI, PANATTONI, PENNA, PERUZZA, PEZZONI, RABBITO, REBECCHI, ROTUNDO, PAOLO RUBINO, RUZZANTE, SALES, SIGNORINO, SORIERO, SUSINI, VIGNALI, VIGNI

Norme per l'esercizio dei diritti sindacali nelle Forze armate e nelle Forze di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 21 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge intendiamo avviare una ulteriore fase di adeguamento dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito democratico della Repubblica chiedendo al Parlamento di riconoscere al personale delle Forze armate quei diritti di organizzazione sindacale che sono generalmente riconosciuti ai cittadini italiani dall'articolo 39 della Carta costituzionale.

Riteniamo che l'estensione dei diritti di piena autotutela sindacale sia una misura necessaria per le Forze armate italiane, che stanno assumendo una nuova e sempre più rilevante funzione nella vita nazionale ed in cui è in atto una profonda trasformazione che potrebbe giungere, nel giro di pochi anni, alla completa professionalizzazione.

Tanto più tale estensione è dovuta alle Forze di polizia ad ordinamento militare che contrattano le proprie condizioni di lavoro unitamente alle Forze di polizia ad ordinamento civile per le quali le libertà sindacali sono riconosciute dal 1981.

Fino ad oggi la generalità delle forze politiche e parlamentari ha dimostrato di ritenere alternative la militarità e la sindacalizzazione: la smilitarizzazione è stata considerata il presupposto necessario di ogni ipotesi di libertà sindacale.

Così è stato per la Polizia di Stato con la legge n. 121 del 1981.

La convinzione che ha ispirato fino ad oggi le forze politiche non sembra però confermata dal dettato costituzionale che all'articolo 39 sancisce la libertà dell'attività sindacale e che all'ultimo comma dell'articolo 52 recita: « L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica ».

Ma anche l'esperienza europea porta a ritenere che non sussista alcuna incompatibilità ontologica tra la prestazione militare e l'ammissione della libertà di organizzazione sindacale.

La sindacalizzazione militare è sorta e si è sviluppata agli inizi del secolo nei Paesi scandinavi dove sono nate anche le prime esperienze di democrazia industriale: in Norvegia il sindacato militare esiste dal 1880, in Olanda dal 1897.

L'associazione sindacale tra i militari è oggi consentita in una larga parte dei Paesi europei, due dei quali (Austria e Svezia) ammettono anche lo sciopero.

Si tratta spesso di sindacalismo autonomo per lo più con una spiccata frammentazione categoriale.

In Italia è dai primi anni settanta che si sviluppa il dibattito sulla democratizzazione dell'ordinamento delle Forze armate.

Il legislatore del 1978 ha conservato il divieto per i militari di organizzarsi sindacalmente prevedendo che gli interessi collettivi della categoria trovino espressione in un complesso sistema di rappresentanza interno all'istituzione.

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ha differenziato l'attività di contrattazione dei sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile e quella di concertazione delle rappresentanze del personale militare, pur nella più pregnante funzione riconosciuta al Consiglio centrale della rappresentanza militare (COCER).

Siamo convinti che le cautele che fino ad oggi hanno ispirato il legislatore debbano essere superate e che la generale maturazione democratica del Paese richieda la piena applicazione del dettato costituzionale.

In questo senso spinge la risoluzione approvata dal Parlamento europeo (Camera dei deputati, documento XII, n. 38, 1984) che invita tutti gli Stati membri ad accordare ai militari in tempo di pace il diritto di fondare associazioni professionali.

Più recentemente un'ordinanza del Consiglio di Stato con motivazioni molto decise ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulle limitazioni imposte dall'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

La successiva sentenza della Corte (n. 449 del 1999) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale anche perché la declaratoria nel senso auspicato avrebbe aperto « inevitabilmente la via ad organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna e di neutralità dell'ordinamento militare ».

La preoccupazione della Corte è senza dubbio fondata ed a nostro avviso compete al legislatore, nell'opera di riforma dell'ordinamento, contemperare in modo equilibrato i diversi princìpi sanciti con pari rango dalla Costituzione quali i fondamentali diritti di ogni cittadino e la particolare funzione delle Forze armate.

È questo l'ambito in cui si muove la presente proposta di legge che prevede per i militari il pieno riconoscimento delle libertà sindacali, ma vieta l'esercizio dello sciopero e di ogni attività che possa pregiudicare le esigenze di servizio o interferire nella direzione dei servizi e dei compiti operativi. Prevediamo per queste associazioni la possibilità di aderire, affiliarsi o avere relazioni organizzative con altri sindacati.

Fino ad oggi il legislatore (ma anche il Consiglio di Stato in una nota sentenza degli anni sessanta) ha ritenuto che le

maggiori confederazioni sindacali avessero una particolare natura politica, ma tale preoccupazione pare superata sia dallo sviluppo storico che dallo stesso dispositivo della legge n. 382 del 1978 che riconosce ai militari, seppur con specifiche condizioni, il diritto di partecipare alla vita politica.

In conclusione riteniamo che oggi esistano tutte le condizioni politiche e costituzionali perché il Parlamento possa riconoscere ai cittadini militari la fruizione delle libertà sindacali e che queste possano concretizzarsi nell'ambito di una generale modernizzazione e qualificazione delle strutture delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed in modo compatibile con le esigenze di coesione e neutralità dell'ordinamento militare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attuazione degli articoli 39 e 52 della Costituzione gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno il diritto di associarsi in sindacati.

2. I sindacati di categoria delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti, rispettivamente, all'Aeronautica, all'Esercito, alla Marina, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza in attività di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio. Essi possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

ART. 2.

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare non esercitano il diritto di sciopero o azioni sostitutive di esso che possano pregiudicare le esigenze di servizio.

2. I sindacati di cui all'articolo 1 tutelano gli interessi dei loro associati senza interferire nella direzione dei servizi e nei compiti operativi.

3. Per l'attribuzione ai sindacati di cui all'articolo 1 della presente legge dei poteri di contrattazione nazionale e decentrata si applicano le norme di cui alla legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni. Gli accordi sono stipulati con una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della difesa e dal Ministro delle finanze o dai sottosegretari rispettivamente delegati.

ART. 3.

1. Sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ripartite le collocazioni in aspettativa spettanti ad ogni singola organizzazione sindacale di categoria, sia a livello nazionale che a livello territoriale.

2. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del comma 1 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni nei ruoli e nei gradi di appartenenza escluse le indennità di straordinario.

3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato di rappresentanza sindacale.

ART. 4.

1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, che siano componenti degli organi statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal proprio incarico per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

2. I limiti complessivi per ogni organizzazione sindacale delle autorizzazioni di cui al comma 1 sono stabiliti sulla base di criteri concordati tra il Ministro per la funzione pubblica e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni sindacali, l'amministrazione interessata può autorizzare assenze oltre i limiti stabiliti ai sensi del comma 2.

ART. 5.

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno diritto di tenere riunioni fuori

dall'orario di servizio. Le partecipazioni alle riunioni possono avvenire anche in divisa quando sono tenute in locali di pertinenza delle amministrazioni di appartenenza. Possono tenersi riunioni anche negli orari di servizio nel limite di dieci ore per anno.

2. I comandanti di reparto, sentite le singole rappresentanze sindacali di base, hanno la facoltà di fissare modalità e luogo per lo svolgimento delle riunioni di cui al comma 1.

ART. 6.

1. Gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile della retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega può essere revocata in ogni momento per iscritto.

2. Le trattenute sulle retribuzioni operate dall'amministrazione ai sensi del comma 1 sono versate alle organizzazioni sindacali secondo modalità da concordare.

ART. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante modifiche all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di adeguarli ai princìpi e ai criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 deve stabilire in particolare:

a) nuove modalità di contrattazione centrale per le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge;

b) modifiche agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,

al fine di adeguare le materie oggetto della contrattazione con le disposizioni previste per le Forze di polizia ad ordinamento civile;

c) la previsione di accordi decentrati a livello periferico, specificando altresì che le modalità ed i contenuti saranno definiti da accordi nazionali con le organizzazioni sindacali; tali accordi, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano i criteri applicativi delle norme e dei contratti e sono diretti a garantire un costruttivo rapporto tra rappresentanze e amministrazioni nel rispetto dei diritti individuali, dei doveri e dell'efficienza del servizio.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

ART. 8.

1. Gli articoli 7, 8, 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, sono abrogati.

DDL13-6485
Lire 500